

N. 1171/2015 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Sondrio**

SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **1171/2015** promossa da:

**RINOVA SOCIETA' AGRICOLA S.S.** (C.F.02465400022), con gli avv.ti SPADA CLAUDIO e FABIO BELLINZONA, elettivamente domiciliata in Delebio (SO), via Stelvio 19, presso l'avv. Cesare Dell'Oca

ATTRICE

**CONTRO**

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI** (C.F. 00053810149), con l'avv. NOBILE DE SANTIS FRANCESCO BARTOLOMEO, elettivamente domiciliata in SONDRIO, VIA PIO RAJNA 5

CONVENUTA

**CONCLUSIONI delle parti:**

**Per l'attrice:**

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, disattesa e respinta ogni altra istanza, così giudicare:*

- 1) Accertare e dichiarare che il contratto de quo è usurario in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un tasso di mora che travalicava il tasso soglia stabilito dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento;*
- 2) Considerare che la giurisprudenza indicata nella pars destruens del presente atto importi, come riferimento fondamentale ed architrave, le direttive della Banca di Italia, che per la Cassazione hanno un mero valore strumentale;*



- 3) Ponderare, dunque, che la giurisprudenza indicata nella *pars construens* rilevi che l'interesse moratorio possa far parte del Teg al momento della pattuizione;
  - 4) Ritenere perciò che, per effetto dell'art. 644 comma 1 e 3 c.p. e dell'art.1815 c.c., secondo comma, il mutuo de quo sia usurario e non siano dovuti interessi;
  - 5) Per l'effetto accertare, a seguito di CTU tecnico-contabile, la somma pagata da parte attrice sino alla data di conferimento dell'incarico sia a titolo di capitale che di interessi;
  - 6) Confermare le risultanze della perizia econometrica in atti, *rectius* che la Rinova Società Agricola S.S., stante la gratuità del contratto di mutuo, ha versato a titolo di capitale l'importo di Euro 492.880,63, ovvero una somma superiore di ben Euro 332.273,41 a quanto sostenuto dalla banca convenuta;
  - 7) Soppesare pertanto che, per effetto delle indicate somme, avendo restituito parte del capitale e compensato l'importo ancora dovuto del medesimo con quello degli interessi da rimborsarsi a suo favore, parte attrice deve all'istituto convenuto solamente la rimanente somma a titolo di capitale come calcolata a seguito della richiesta CTU;
  - 8) Conseguentemente, calcolare il nuovo importo delle rate ancora dovute, confermando che esso è pari ad Euro 100.254,26 per ciascuna rata, o in quella somma determinata a seguito di CTU tecnico-contabile e, comunque, meglio visa al Giudice;
  - 9) Per l'effetto, condannare Banca Popolare di Sondrio, in persona del legale rapp. p.t. al pagamento di Euro 110.757,80, o di quella somma meglio visa al Giudice, a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali per tutte le ragioni esposte in narrativa;
  - 10) Condannare controparte alla restituzione delle ulteriori somme illegittimamente richieste a far tempo dalla redazione della perizia, ovvero dal 15 aprile 2014 e fino alla data della pronuncia di questo Ill.mo Tribunale;
  - 11) Condannare l'istituto di credito convenuto a rifondere a Rinova Società Agricola S.S., tutto quanto da questa corrisposto ai periti incaricati per la redazione degli allegati elaborati tecnici *rectius* € 6.100,00 nonché quanto versato per il tentativo obbligatorio di mediazione *rectius* € 183,00 come da documentazione in atti.
- In ogni caso:** dichiarare la nullità della sola clausola contrattuale di determinazione degli interessi di mora e per l'effetto, dichiarare, altresì, che in relazione al contratto in parola non sono, quindi, dovuti detti interessi con rideterminazione dei rapporti di dare/avere. Con condanna di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge; nella sola denegata ipotesi di rigetto della



presente domanda, Voglia quanto meno l'Ill.mo Giudicante adito disporre la compensazione delle spese di lite.”

**Per la convenuta:**

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

*in via principale*

- respingere integralmente, per i motivi esposti in narrativa, ogni domanda formulata dall'attrice “Rinova Società Agricola S.S.”, in quanto infondata in fatto e diritto.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese gen., I.V.A. e C.P.A. come per legge.”

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La società RINOVA SOCIETA' AGRICOLA S.S. ha convenuto in giudizio BANCA POPOLARE DI SONDRIO

- affermando
  - o l'intervenuta stipula con la banca convenuta di un contratto di mutuo fondiario agrario;
  - o l'usurarietà originaria del predetto mutuo che alla data della relativa stipulazione prevedeva un tasso contrattuale pari al 5,60% ed un tasso di mora pari al 8,60%, quando nel trimestre di riferimento il tasso soglia d'usura era pari al 8,29%;
  - o che la società mutuataria avesse versato una somma pari ad Euro 332.273,41 in più rispetto a quanto attestato dalla banca nel piano di ammortamento;
  - o lamentando la gravità della condotta della banca;
- chiedendo la restituzione della predetta somma, mediante rimodulazione dell'importo delle rate ancora da pagare, importo indicato in Euro 100.254,26 per ciascuna rata, oltre al risarcimento di danni non patrimoniali indicati nella misura di Euro 110.757,80.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO ha contrastato le deduzioni attoree e chiesto il rigetto delle domande attoree, affermato

- che la pretesa attorea di operare, ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia, una sommatoria del tasso di interesse corrispettivo con il tasso di interesse di mora deriva da un'errata interpretazione della disciplina in materia, essendo le predette due categorie di tassi di interesse differenti per natura e modalità di calcolo;
- la legittimità del piano di ammortamento applicato;



- l'infondatezza di ogni pretesa risarcitoria e di ogni doglianza circa le tempistiche della stipula del finanziamento, in quanto conformi alla prassi invalsa, considerati i tempi tecnici necessari e l'importanza dell'importo erogato.

All'esito del contraddittorio, il giudice reputa che le domande attoree non possano essere accolte.

Al riguardo va osservato che

- deve escludersi la possibilità di procedere a una sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e di quelli moratori, al fine di valutare la pretesa usurarietà degli stessi, in quanto le predette tipologie di interessi sono tra loro differenti per natura e funzione; al riguardo va considerato che, poiché il tasso soglia rilevante in materia di usura viene determinato attraverso rilevazioni che non fanno riferimento ai tassi moratori -i quali hanno natura e funzione differenti rispetto a quelle degli interessi corrispettivi- la possibilità di sottoporre a un vaglio di usurarietà anche gli interessi moratori è preclusa sul piano logico dalla mancanza di un termine di raffronto -ossia di un tasso soglia- che sia coerente con il valore -ossia il tasso di interesse moratorio- che si vuole raffrontare; in caso contrario si finirebbe per raffrontare fra di loro valori disomogenei, quali appunto il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in base ad un TEGM che non considera gli interessi moratori;
- ne consegue che
  - o la richiesta attorea di CTU tecnico-contabile appare inammissibile, basandosi tale richiesta su presupposti non condivisibili sul piano logico-giuridico;
  - o la doglianza attorea di usurarietà del mutuo appare infondata;
- dalla infondatezza della doglianza relativa alla lamentata usurarietà del mutuo deriva l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, in assenza di ulteriori allegazioni che appaiano specificamente riferite alla affermata sussistenza di danni di natura non patrimoniale, e comunque in assenza di allegazioni relative alla specifica quantificazione di tali danni;
- da quanto sopra esposto consegue che le domande attoree devono essere rigettate;
- le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta in Euro 16.429,50 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva -se non detraibile dalla creditrice- e cpa.

**P.Q.M.**



Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:

1. rigetta le domande proposte da RINOVA SOCIETA' AGRICOLA S.S.;
2. condanna RINOVA SOCIETA' AGRICOLA S.S. alla rifusione in favore di BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI delle spese di lite che si liquidano in Euro 16.429,50 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva -se non detraibile dalla creditrice- e cpa.

Sondrio, 17/11/2017

Il Giudice

dott. Marco Luigi Quatrida

IL CASO.it

